

RISTRETTO
DEL VOTO ANTECEDENTE

..... hic ferrea textit
Telorum seges, jaculisque increvit acutis.
Virg. Aeneid. III.

STATO ATTUALE

Una Deputazione di dodici baroni precedente l'*estimo* e la *numerazione* ripartisce in Sicilia i pubblici pesi. I feudi, i beni de' prelati parlamentarii, que' delle manimorte, dei Palermitani ecc. non entrano nell'*estimo*. Nulla si carica su di essi. Tuttavia i prelati per *otto* dei tredici donativi *ordinarii*, pagano la *sesta* parte.

Palermo senza apprezzamento e senza numerazione è arbitrariamente tassata per la *decima* di tutti; ma non contribuisce per intero questa decima. Per Messina si fa catasto e numerazione, ma gli si caricano, contro i reali ordini, due terzi di decima; però ne paga molto meno, e il resto lo perde il Fisco.

Detratte tali quote il dippiù si divide così. Di dieci donativi *ordinarii* la metà alle demaniali, e l'altra metà alle Università baronali: due classi inegualissime di numero, di beni ed anime. A ciascheduna Università poi si suddivide il peso a proporzione de' beni.

Degli altri tre donativi (senza prima dividersi a metà) due si ripartiscono a ragion de' beni, uno a numero d'anime. I cinque donativi *straordinarii* sono inegualissimamente divisi tra più o meno contribuenti, anche baroni, con tasse ugualmente arbitrarie.

Bisogna o tradire, o non intendere per non confessare il disordine incommensurabile di questo sistema. Questo general sistema di ripartizione per gli ordini del Re di proporsi gli espedienti da equilibrar i pesi si dee esaminare, non già la maniera con cui le Università soddisfacciano i loro pesi. L'importanza della materia e dell'ordine autorizza il linguaggio della verità.

Del Baronaggio

Perchè i feudi non si rilevano, non si allibrano, non pagano? Così anticamente si dicea e si dice anche oggi, perchè sono soggetti al *servigio militare*.

Ne' vecchi tempi faceano i feudi la forza dello Stato per questo servizio personale. Ogni barone, città ecc. era tassata per tanti cavalli e tanti fanti. I disordini, che ne derivavano, fecero mutar sistema. La truppa regolata, che i Sovrani misero in piedi, convertì tal servizio in pagamento per mantenerla. Quindi *pagamento* e *servigio* son sinonimi nella materia feudale¹. In Sicilia resta il nome di servizio militare per illudere la nazione e il Fisco.

Ma questo eventual servizio li dovrebbe esentar anche da donativi *straordinarii* se fosse vera causa d'immunità; e pure per questi, benchè poco pagano. Esenterebbe anche i prelati feudatarii, le Università demaniali che per legge debbono il servizio militare, le baronali che debbono l'*adiutorio*, i baroni Napoletani che devono il *cavallo montato*. Ma, perchè il personale militare servizio non è più titolo di esenzione, contribuiscono tutti in denaro. Essendo i donativi contribuzioni suppletorie delle collette, indispensabili per la tutela del Principato, è ingiusto non meno che vergognoso per sì distinta classe di cittadini l'esentarsene.

¹ Cap. 1, 2 et 29. Reg. Jacob. Cap. 42. Reg. Federic. Cap. 54. Reg. Martini.

A' tempi di Alfonso nel 1452 fu dichiarato, nonostante l'opposizione di tal servizio, che dovessero contribuire. Il Deputato oppone che allora si decise un caso particolare, e che non mai per l'addietro aveano pagato, come non pagarono per l'avvenire. Non è vero.

Privi delle più antiche abbiamo la prima memoria nel Parlamento del 1446 in cui *tutto il Regno* promette il donativo: dunque anche i baroni. Allora i tre Bracci erano uguali. Nè brighe per la ripartizione, nè Deputazione del Regno vi era. Il Regno stabiliva il donativo, e si sapea la quota contingente di ciascun Braccio. Appresso vennero i tempi della ineguaglianza e della parzialità.

La seconda memoria è del 1451 quando si chiese *che nulla Città sive loco, oi Baruni, sive Prelato sia esento*. Il Re rispose, *placet*; dunque pagavano prima della decisione d'Alfonso.

Ma i baroni chiesero nel 1452 il rilascio dell'*atrasso* delle collette, che doveano per Prammatica o Costituzione¹, e si ha lo spirito di sostenere che prima d'Alfonso non pagavano! bisogna tradire per non confessare.

Siegue il Capitolo 488 dello stesso anno 1452 e dello stesso Re. I baroni dovettero ricusare per la prima volta di pagare. Gli ecclesiastici e il demanio chiesero di obbligarsi. La M. S. accettò il donativo, al cui pagamento, *consideratis considerandis DECREVIT, et DECLARAT Praelatos omnes, et ecclesiasticas personas, nec non BARONES, et Universitates, tam demaniales, quam baronales, NEMINE EXCEPTO, teneri, et contribuere debere*.

Questa legge, simile a tutti gli altri capitoli che sono in osservanza, fu registrata tra le leggi perpetue del Regno per la perpetuità della sua ragionevolezza. Ella è contenuta tra le cose, che allora la nazione chiese nominatamente, che non potessero abrogarsi, e il Re rescrisse *placet*: perchè non debb' eseguirsi!

¹ Cap. 484, Reg. Alfonsi.

Perchè allora i baroni contribuirono a riguardo delle molte grazie che ottennero. Forse non vi è Parlamento in cui non ne hanno ottenute¹. Nel susseguente del 1456 (in cui si pretende che non fossero stati obbligati a contribuire) n'ebbero ben molte e significanti. Dunque non sono le grazie che obbligano. Pare il capriccio del Parlamento, che vuole e disvuole. Tanto più inquantocchè nel 1456 si risolvette la costruzione di sei *galere* contr'al Turco. Questo era servizio militare, non dovean esentarsi.

Ma infatti il Parlamento del 1456 lontano dall'esentarli gli obbligò. La nazione chiese che *nullo sia exempto*. Alfonso rispose, *placet*. Dunque i baroni furono inclusi. Il Re non alterò il Capitolo 488 come si suppone. Anzi l'altro donativo risoluto nel Parlamento istesso di 300 mila fiorini si offerse unitamente con quello delle galere da tre Bracci ecclesiastico, militare e demaniale; ed è indubitato, che il *Braccio militare* esprime i baroni non le Università baronali.

Però, tolta anche la legge di Alfonso, è ingiusta l'esenzione dei baroni per la *natura* e la *legge* di ciascun donativo. Tre di essi sono pe'*Ponti, Torri, Regenti*. Questi riguardano il bene di tutti, sono pesi comuni del Regno. Bisogna non esser cittadino per esentarsene o potersi esentare da' proprii debiti.

Quello detto *ordinario* fu imposto per le minacce del Turco; dunque era servizio militare. Fu detto di pagarsi *per tutto lu Regno nemine exempto*; dunque anche dai baroni.

In quello di *Fortificazioni* furono obbligati a contribuire tutti gli obbligati nell'ordinario, e *tutti li taxati, et che per exemptione non hanno pagato, ed anche quei FEUDATARIJ che non vanno* (per privilegio forse) *al servizio militare*, esenti i soli poveri. Infatti i baroni intut'ti donativi ora estinti, fatti per le fortificazioni, han

¹ Si vegga l'art. de donat. straord.

contribuito, perchè *si tratta della propria conservazione*, si dice in uno.

Per quello delle *Galere* si è detto di sopra. Era servizio militare, il Regno non eccettuò nessuno. L'altro detto *Macina* fu surrogato alle gabelle imposte per lo mantenimento della truppa: gabelle che pagavano tutti, e specialmente i baroni.

Quel de' *Palazzi* si offrì dal Regno, senza leggervisi eccezioni di ceto.

Il detto de' *Precettori* fu imposto per evitar i mali dei commissarii, e il Regno si obbligò di pagarlo come l'ordinario.

Il settimo è detto della *Cavalleria* creata per la difesa del Regno.

L'ottavo s'impose per estinguere i debiti del Real Patrimonio. La causa fu comune.

Gli altri due di scudi 45 mila e 65 mila furon per la stessa causa. S'imposero gabelle, che gravavan tutti e più i ricchi. E ne' cambiamenti patiti si spiegò, *affinchè il Regno possa realmente fortificarsi*.

Se la causa è il ben comune della difesa del Regno ha mossi i donativi, se il Regno non ha eccettuato nessun ordine di cittadini, se i baroni debbon ora in denaro il servizio, come possono esentarsi? ed esentarsi non inteso il Fisco contro alla legge del Regno¹?

Nè accade d'immaginar sublimata e differente da tutte le altre la costituzione feudale della Sicilia. Il Normanno, che v'introdusse il Governo militare, fece le sue *tavole censuali*, sul piede istesso, che l'altro Normanno le fissò in Inghilterra col *rotolo di Vindonia*. Tutti erano tenuti al militar servizio, baroni, prelati, università. I successori Principi calcarono le medesime pedate. Esiste il ratizzo del prestatò nel 1674 da tutto il Val di Mazara. Quindi tutti debbono contribuire. Se il nome di servizio militare esentasse i baroni, esenterebbe (si ri-

¹ Cap. 36. Ferd. II.

petà) tutto il Regno. Ma questa antica ragione si cambia oggi con una contraria. I baroni *pagano*, si dice. Sicchè non è più da parlare o d'immunità o di servizio militare. È da veder del pagamento. Pagano le gabelle *civiche*, dove posseggono i feudi. Dunque le Università, che non hanno feudi, sono oppresse perchè pagano quanto quelle, che hanno feudi. Questo nasce dal dividersi a metà dieci donativi, dal non esser i feudi *allibrati*, dal non esser l'importo loro ratizzato. Ma se i baroni pagano, perchè si oppongono? Non ci è risposta.

Si senta però come pagano. Al Deputato si fa dire che i coloni de' loro feudi pagano le gabelle. Ma i coloni non sono baroni. Il voler escludere dall'allibramento i feudi per la ragione che i coloni de' feudi pagano le gabelle civiche, è lo stesso che escludere tutti gli altri fondi, perchè tutti gl'inquilini e coltivatori le pagano.

Questo per le particolari delle Università; per la gabella generale della *macina*, che dicono di pagar su' feudi, perchè i loro coloni la pagano si risponde, che i coloni de' beni *privati* la pagano, e non fanno esenti o dall'allibramento o dal pagamento i privati fondi. La ragione è perchè questa gabella è *personale non reale*. Dunque questi coloni la pagherebbero, ancorchè non coltivassero feudi. Dovunque vivono mangiano, e dovunque mangiano pagano. Dunque i feudi non pagano. Infatti le istruzioni di Piazza, adottate pressochè da per tutto per la esazione di tale gabella, reca le ragioni da obbligare alla medesima i coloni, esclusi i feudi. La Prammatica del 1754 lo spiega incavillabilmente.

Ma sento ripigliarsi: pagando i coloni le gabelle affittano per tanto meno i feudi. Dunque i baroni le pagano. Oggi gli affitti col crescer del denaro, degli uomini, del commercio son cresciuti più assai delle gabelle. Dunque i baroni nulla pagano del loro, nulla meno di prima, anzi più affittano i feudi. Però i coloni de' fondi *privati* pagano anch'essi le gabelle; gli affitteranno tanto meno. E perchè ciò non ostante que' pri-

vati fondi si rilevano, si allibrano, si tassano, mentre i feudi, che han tanti privilegi sopra gli allodii, passano incognito? perchè i privati non son baroni.

Intanto si fa soggiungere al Deputato: date ad un 1,176,615 anime una salma a testa, e 5 tarì e grana 4 a salma di dazio, ed avrete da questa macina un'esazione d'onze 203,950, maggiore del debito delle Università, ch'è in onze 195,793. Se questo è, perchè non si disgravano le Università da ogni altro peso? Perchè si dice il falso, lusingandosi di trasportar gl'ignoranti, col mostrar loro l'*Eldorado*. Si sentano i disfalchi di questo conto.

Una soma di Sicilia, che fa cinque grossi tomoli napoletani, non la consuma un bifolco di Lombardia. Al più si calcola 4 tomoli napoletani a testa di consumo *effettivo*. Vedete Vauban nella decima reale. Dunque togliete dal conto allegro un 1,176,615 tomoli. Ne rimangono 4,706,460.

Ogni popolazione, secondo il calcolo politico, ha la metà di vecchi, ragazzi, malati, valetudinarii ec., che consumano la metà de' 4 tomoli. Dunque togliete dal consumo 2,353,230 tomoli, altrettanti ne rimangono.

Gli abitatori delle sei Università franche sono 50,485. Gli ecclesiastici franchi per *due some* sono 32,688. Duplicati fanno 65,376. Uniti a 50,480 delle Università franche sommano 115,861 franchi. Contateli per 100 mila solamente: detraeteli da 2,353,230, e vi rimangono 2,253,230 tomoli di consumo.

Ogni gabella soffre un terzo di controbandi. Detraete questo terzo, e vi rimangono 1,502,153 tomoli soggetti alla gabella.

Questi fanno 300,430 some. Valutate a 5 tarì la soma¹, vi rendono 50,071 onze. Ma le Università ne devono 195,793; dunque, esatta la gabella della maci-

¹ Si sono tolte le frazioni del dazio, come i 15,861 consumatori, per rendere più spedito il conto.

na, restano in debito di 145,722 onze annue. Un calcoletto atterra un gigante quando è di creta.

Che il vantaggio poi di questa esazione sia più delle demaniali che delle Università baronali, è un'altro paradossoso. Perchè il principale de' due donativi, che si soddisfan colla macina, si divide dalla Deputazione per metà, e poi si suddivide *a rata de' beni*; e noi abbiamo più beni come più uomini nelle baronali. Dunque la macina frutta più nel Braccio baronale. Ricorrere al dire che questi vassalli vanno a consumare, e coltivar nelle demaniali, è smentito dal doppio del raccolto, che si fa nel Braccio baronale¹.

Tuttavia oltre alle gabelle (si seguita a nome del Deputato) pagano i baroni il *rilevio* nella nuova investitura. È vero; importa poche *màrche*, quando il successore discende dall'acquirente, e la metà di un annata de' secoli passati, quando no². Che ha che far ciò co'donativi? in vece di esser un pagamento che fa il barone, è forse il rilievo un dono, che fa il Re de' frutti del tempo intermezzo.

Pagano la *decima* in caso di alienazione. E anche vero; ma è prezzo del poter alienare, non peso reale del feudo. Il rilievo e la decima col *tarì di possessione* importan onze 3759 annue. Sarebbe un gran pagamento pei due terzi del Regno infeudato!

Pagano anche la *mezza annata*; ma questa la pagano tutti gli ufficiali, i titolati, i salariati etc.³, e importa 2208 on. an. I feudi nulla pagano di sicuro. All'incontro, o il baronaggio si considera separato dalle Università e dee separatamente contribuire a' pesi, o in confuso cogli altri cittadini e debbono allibrarsene i beni per ben ripartirsi i pesi. Dacchè il pretesto del servizio militare non li esenta, o l'uno o l'altro assi a fare indispensabilmente.

¹ Si veggia l'art. Della divisione a metà in fine.

² Cap. 55. Reg. Martini. — ³ Sic. Sanct. Tom. 3, tit. II.

Mi è paruto dover qui confinare la confutazione di ciò che non si è avuto lo spirito di scrivere, ma si è detto a voce intorno alla materia di questo capo.

I. I baroni non son compresi nel Braccio militare, che comprende le sole Università baronali. Essi ne sono i procuratori.

Dunque non hanno che il valor del rappresentare, del parere, dell'illudere. Dunque non possono goder delle grazie accordate a' tre Bracci. E come i soli tre Bracci rappresentando tutto il Regno, giurano *fedeltà*, essi che ne son fuori, non la giurano nè son tenuti a serbarla. L'ostracismo è poco.

La giurano, si risponde, nell'atto dell'investitura del feudo. Questo giuramento lo presta ogni ufficiale nella investitura dell'impiego, dopo aver però giurata fedeltà in qualità di cittadino. Dunque pe' baroni Siciliani il giuramento dell'investitura, se mi è permessa l'espressione, è come la cresima di un cristiano non battezzato.

Ma poi, il donativo de' Presidenti si stabilì pagarsi metà dal Braccio militare ed Università baronali, l'altra metà dal Demanio. Tanto è lontano per queste espressioni che nel Braccio militare si comprendan le sole Università baronali, quanto è sicuro che per comprenderle ha bisognato aggiungerle espressamente.

A tagliar corto. Se i baroni son cittadini, devono pagare come ogni cittadino. Se non lo sono seguiran la sorte degli esteri; privilegio non esiste.

II. Nel Parlamento del 1451, dove si legge che *nulla Città, sive loco, oì Baruni, sive Prelato sia esemto, dee leggersi sive loco di Baruni*.

Questa pedantesca violenza dovrebbe farsi in tutt'i luoghi de' Capitoli, ne' quali la vecchia particola *oì* è messa in vece di *o*. Tradotta in *dì* da per tutto, i Capitoli rivolterebber la fantasia. Il citato luogo del Parlamento nella prima edizione de' Capitoli procurata da Pietro Appulo (che si è fatto gran senno a non più ristampare) si legge *oì* e tutte le posteriori hanno *oì* non mai *dì*.

III. Non ben comprendo come per provare l'esenzione de' baroni si alleggi il Parlamento del 1514, che prova il contrario. Allora si trattava del donativo ordinario, cui si obbligò tutto il Regno, e si soggiugne, *de lo quali donativo non sia esempto persona alcuna, tanto privilegiata, come non privilegiata, ufficiali e privati etiam feudatarii de bonis burgensaticis quae sunt in Civitatibus, et terris regii Demanii; ma che tutti pagano secondo la facultati d'ogniuno*.

L'oggetto di questa aggiunta al solito *nemine exempto* fu di mantenere in equilibrio i bracci, e toglier ai baroni il pretesto di non contribuir nel *demanio* per gli *allodiali*, contribuendo nel *militare* pe' feudi. No, disse il Parlamento: due patrimoni in due bracci, due contribuzioni. Così appunto stabilirono Alfonso e Federigo pe' beni di chierisia e pe' patrimoniali degli ecclesiastici¹. Questa è la germana interpretazione di tal passo. Bisogna straniare per istrapparne un pretesto d'immunità pe' feudi.

IV. Nel donativo del 1535 si disse che la contribuzione de' baroni fosse, *pro hac vice tantum, ita quod nunquam ullo tempore pro tali, vel alia simili causa quomodocumque, et qualitercumque si pocza trahiri a conseguenza, che è servizio gratuito, e che li tre bracci de lu Regno non possano pregiudicari a li baruni e feudatarii, nè ancora la maggior parte delli baruni possa pregiudicari a la minori*. Dunque, si dice, i baroni sono esenti.

Questo donativo si offerse a Carlo V perchè onorò Palermo di sua presenza. Quando di tanto la onori il Re, e su tal esempio pretenda simile donativo, si vedrà del valore di tale protesta.

Questa protesta la fece però *tutto il Regno*, non i soli baroni. Dunque non è un titolo della esenzione de' baroni. Ma la protesta di non *voler* più pagare sarà un *titolo* per non *dover* più pagare? Più.

¹ Cap. 510 di Alfonso. Cap. 22 di Federigo.

Quel donativo fu straordinario. E pe' straordinarii i baroni pagano. Dunque la protesta rimase inefficace. Ora si tratta di obbligarli agli ordinarii. Dunque la protesta fatta per lo straordinario non è applicabile. L'appoggio della protesta sono i Capitoli di Papa Onorio. La venuta di Carlo V non era tra' casi, ne' quali questo Papa permette imposizioni. Perciò si disse, *che è servizio gratuito*. Ma vi ha matto ancora, che alleggi le leggi di quel Papa per resistere a temporali diritti de' Principi? ve ne ha uno in Sicilia. E non si avvede, che, se quelle leggi valessero, varrebbero per tutti non pe' soli baroni. Onorio osò di restringere i casi delle collette, per menomare la potenza de' Principi, non per favorire i baroni a danno de' privati.

Perchè non resti appiglio alle ultime parole: *che li tre bracci de lu Regno non possano pregiudicare a li baroni, e feudatarii*, è da spiegare che qui si voglion salvare i baroni *non parlamentarii*. Il solito è che i baroni parlamentarii fanno a voglia loro trovar obbligati i non parlamentarii. Costoro con tutto il Regno si protestano. Questo prova ancora che i baroni son compresi nei bracci.

In generale, non può farsi un sistema dal detto o dal disposto ne' Parlamenti. O l'ignoranza, o la malizia, o l'arbitrio li ha regolati. Mario Cotelli a ragione li dà per cattivi consiglieri. Nè ciò che si trova di mal detto o mal disposto ne' Parlamenti debb'esser di regola per mal dire o mal disporre in avvenire. Dovunque e quandochè il disordine si trovi è della sovrana ragione il riformarlo.

Del Braccio Ecclesiastico

Si è chiesto al Deputato il perchè questo braccio non paghi per tutt'i donativi, e paghi la *sesta* per otto, non la rata che corrisponde a' beni.

Si è risposto nel foglio a suo nome esibito, perchè

così ha il Regno stabilito: in alcuni lo ha chiamato a contribuire, in altri no: in certi ha il braccio consentito, nel resto no; non vi è legge che l'obblighi alla *sesta*: la nazione non ha creduto che potesse più: questa determinazione approvata dal Sovrano è divenuta legge inalterabile del Regno; e il pretendere di obbligarlo o a tutti, o a più della *sesta*, sarebbe una manifesta violazione della legge de' Parlamenti.

Erronee, sediziose, assurde, temerarie risposte. Ad una ad una. Così ha il Regno stabilito. È petizion di principio. Si sapea lo stabilimento. Se n'è chiesta la ragione. Il Re vuol sapere s'è giusto ciò che si è fatto, e si risponde: così si è fatto! soddisfa rispettosamente.

La ragione però sarà il non esserci legge che l'obblighi alla *sesta*; ed è vero. Dunque l'obbligarlo a proporzione de' beni non viola nessuna legge.

Se non quanto, vi è la legge inalterabile del Parlamento. Ove questa proposizione non sia temeraria, è falsa certo. Sarebbe temerario che una comunità pretendesse inalterabile il risoluto nel suo Consiglio. Eppure il Parlamento e il Consiglio han la stessa analogia del tutto con la parte. I Parlamenti non fan leggi, come si è lasciato dire questo folliculario autore. I Governi Monarchici non conoscono nessuna legge che non derivi dal Trono. Una Corporazione che ardisca di pretendere questa prerogativa, attenta alla sovranità, e chi gliel attribuisce è un sedizioso.

Ma diviene legge inalterabile per l'approvazione del Sovrano. Il Sovrano non ha approvato se non la somma de' donativi, che ha conosciuta proporzionale a' bisogni dello Stato. La ripartizione, che non abbia avuto richiamo, non mai è stato soggetto o del suo esame, o della sua approvazione, l'ha tacitamente fatta correre.

Quando gli ecclesiastici e il demanio chiesero ad Alfonso che anche su i baroni si ripartisse il peso, Alfonso l'ordinò. Ora il demanio chiede che meglio si ripartisca; e sarebbe ingiustizia non ascoltarlo. La pre-

tesa legge del Parlamento impedirà il Monarca di curar la salute del suo popolo! I due bracci nulla possono conchiudere contro al terzo, come due di tre socii nulla pregiudicano al terzo dissenziente¹.

Queste idee mostruose sono state ingerite negli animi de'Siciliani da'sediziosi scrittori Mongitore e Napoli², che han meritate le apoteosi e le statue: genere di contumacia ben rimarcabile. Appresso.

In alcuni lo ha chiamato a contribuire, in altri no; certi il braccio ha consentito, in altri no. Non è possibile che l'autor di queste risposte le creda soddisfacenti o giuste.

Il Regno, giudice di sè stesso in questa materia per la clemenza del Principe, non può dispensarsi dall'esser giusto. Ma per esserlo bisogna la ragione, per cui in alcuni lo ha chiamato a contribuire, in altri no. Finchè non si sappia dee contentarsi che l'operazione si reputi capricciosa ed ingiusta.

Che poi il contributo a' pubblici pesi debba dipender dal consenso del debitore è insopportabile. Così tuttavia si è creduto. È derivato dal credersi i donativi largizioni volontarie, non già pesi necessari allo Stato. È derivato dal credersi che i chiesastici non potean consentire senza il permesso di Roma. Ma dacchè la legge di Alfonso obbliga gli ecclesiastici S. M. C. dichiarò per non apposta l'espressione di oblazione volontaria, S. M. regnante proibì la bolla, che s'impetrava: è temerità sostenere il contrario, benchè in termini diversi da quel che faceano gli antichi.

Almeno in questo dovrebbe riconoscersi per alterata la sognata legge del Parlamento. Però dalla raccolta del Mongitore vede chiunque ha occhi le mutazioni, derogazioni, abolizioni, che i Parlamenti han fatto ai Parlamenti: basti questa. Dal 1528 fino al 1548 gli eccle-

¹ Vid. Bodin. lib. 3, num. 335. Ziegler. lib. 2, cap. 3, num. 23.

² V. g. si vegga Mong. cap. 18, f. 80 e 278 della Concordia.

siastici pagarono la *quinta* parte. Da questo in poi invece di montarsi alla *quarta* per l'accrescimento del valore de'beni, si trova calato alla *sesta*. Dov'è l'inalterabilità della conclusione parlamentaria?

La nazione non ha creduto che potesse più della *sesta*. Il mezzo umano da credere irreprensibilmente era l'estimo de'beni. Ma i beni de'prelati parlamentarii non si allibrano. Ecco perchè non si sa se pagano molto o poco. Essi dicono di pagar soperchio, l'estimo li disgraverà.

Oltre alla *sesta* (seguita il foglio di risposta) paga questo braccio anche la *Macina*. L'improntitudine non può spingersi più innanzi. Non solo gli ecclesiastici ne sono esenti: ma lo sono per *due some*: cioè ogni ecclesiastico esenta un laico se non due. E dippiù han preteso e pretendono che i loro coloni non debbano pagarla, e han sostenuto questo capriccio con delle scomuniche. Questi son fatti notorii; e contro al notorio si inalbera questo autore per attaccare ben animosamente il progetto del Governo.

Il capo del braccio ecclesiastico in un foglio rimesso al Consiglio sostiene che il suo braccio è aggravato; ma esser giusto che i baroni non paghino.

L'inconsequenza è da per tutto, perchè vuol prescindere dalla rettitudine. Se i baroni pagano meno pagherà il braccio ecclesiastico. La causa sua è dunque comune colle Università non co'baroni. Il Governo non propone gravarsi il braccio ecclesiastico di nuovo peso, ma farlo contribuire per tutti i donativi a proporzione de'beni; e si cavilla!

Di Palermo e de'Palermitani

La capitale del Regno è caricata per la decima parte de'pubblici pesi. Il Deputato ecclesiastico sostiene che questo è il primo e maggior disordine della ripartizione, e che produce a'comuni del Regno un aggravio con-

siderabilissimo e intollerabile. Il Deputato del demanio lo sostiene introdotto per utile delle Università. Si vegga chi de'due dice il vero.

Si è dimandato perchè Palermo è caricata della decima. Si è risposto pel Deputato del demanio; perchè, avendo poco territorio, il peso sarebbe stato lieve, tassandosi i beni; quindi si pensò, per alleggerire le Università, fargli pagar la decima. La ragione è falsa, e forse per poca riflessione.

Se il Regno non pagasse che su i terreni, questa ragione, benchè zoppa, camminerebbe sopportabilmente. Ma il Regno paga su'terreni, sulle case, su'crediti, su i contanti, su gli animali, su'mobili, sulle vettovaglie; così si è giunto a tassare 24 milioni d'onze. Se a Palermo si valutassero tutti questi averi, de'quali è ricchissima, la sua rata monterebbe a dieci decime: tanto meno pagherebbero le Università. Queste pagano tanto dippiù, e si è introdotto per alleggerirle, per utile loro!

Se è lecito conghietturare, la decima fu introdotta quando Palermo prudenzialmente calcolando, era la decima parte del Regno per beni ed uomini. La leggerezza del peso l'ha fatto a poco a poco crescere in modo che oggi la sproporzione tra la decima e l'opulenza è incommensurabile. La Deputazione l'ha lasciata correre. Il perchè si vedrà tra poco.

Intanto si continua pel Deputato: « la bilancia della reciproca equità determinò, che gli abitatori di Palermo, gravati della decima, fossero disciolti dal rivelo de'beni nel territorio delle altre Università, e al pari gli abitatori delle altre Città si fossero disciolti dal peso della bonatenenza pe'beni, che posseggono nel territorio di Palermo ». Questa bilancia fa traboccar la stranezza e l'ingiustizia.

I beni che i regnicoli posseggono nel territorio di Palermo sono onze 50, 353. Una sola casa magnatizia di Palermo possiede più di burgensatici nel Regno. Eppure la bilancia della reciproca equità compensa 50 mila

con milioni e milioni, che i Palermitani posseggono nel Regno. Non sieno milioni. È incerto però quanto sia. Dunque la compensazione tra il certo de'regnicoli e l'incerto de'Palermitani, tra il liquido ed illiquido è illegale, ingiusta.

Ma perchè è incerto ciò che i Palermitani posseggono nel Regno? per un altro giudizioso espediente. Le istruzioni prescrivono che il bonatenente riveli dove abita, non dove possiede contro all'espressa L. 4, § 3, ff. de Censibus. I Palermitani non rivelano, perchè pagano la decima. Quindi ciò che i regnicoli posseggono in Palermo è noto, ciò che i Palermitani posseggono nel Regno si occulta. Così si è pervenuto ad alleggerire le Università, esentando i potenti, e facendo da'pochi e poveri regnicoli pagar pe'molti e ricchi di Palermo.

Nè questo è tutto. Si sostiene che pe'beni non rivelati le Università non soffrono danno, perchè si carica loro minor peso. Sarà pure della reciproca equità il trattar i lettori da stupidi. Se quel che devono i beni non allibrati si minorasse da'donativi, il danno sarebbe del Fisco non delle Università. Ma, dovendosi intieri pagar da'beni allibrati, la esenzion de'primi non grava i secondi? Tre socii devon 12; pagan dunque 4 per ciascheduno. Ma se 12 si debbon pagar da due pagheran 6 per ciascheduno. Come dunque le Università non soffron danno, sottraendo dal catasto i feudi, i beni dei prelati, de'palermitani, de'chiesastici, delle mani-morte?

Torna il Deputato anche qui alla panacea della gabella della macina che, non ostante la decima, pagano i coloni de'beni de'Palermitani nelle Università. Ma questa gabella la pagan anche i coloni de'beni allibrati. Dunque non può esser ragione da esentarli dall'allibramento.

Eppure questo sistema, conchiude, è stato approvato dalle Università e da'Sovrani. Le Università nulla mai han saputo di questo aggravio. Le Università son rappresentate da'baroni. I baroni non son contraddetti dai

chiesastici parlamentari sicuri di non dover altro che la sesta; quindi il terzo è stato sempre oppresso da due socii potenti. È duro il dovere dir tutto spiattellatamente.

Al Principe non mai si è dettagliato tanto disordine. A ricorso delle Università nel 73 chiese dal Patrimonio e dalla Deputazione ogni particolarità del ripartimento. Rinnovò l'ordine nel 78. Ma il Patrimonio rispose di non saperne nulla; la Deputazione non rispose affatto. Qual consentimento delle Università, qual approvazione del Sovrano!

Al Deputato si è chiesto ancora perchè la decima di Palermo non è del totale, ma di ciocchè rimane detratta la sesta del braccio ecclesiastico, e i due terzi di decima che si caricano a Messina. Ha risposto che detraendosi dal tutto la sesta si giova a tutte le Università del Regno, tra le quali una è Palermo; e che detraendosi la decima di Palermo si minora il peso all'altre Università.

Se Palermo capo del demanio paga come un comune del Regno, il suo pagamento dee disgravare il solo braccio demaniale; ma perchè si fa godere al baronale ancora?

Perchè si caricano due terzi di decima a Messina, che ha forse due terzi meno di Palermo in averi e uomini? Perchè si fa per Messina stima e numerazione, e poi non si attende? Perchè Palermo dee aver nome di pagar la decima quando ne paga molto meno? A queste cose il Deputato nulla sa rispondere. Per ogni verso che si riguardi, la decima, l'esenzione de' Palermitani, la rata de' contribuenti è illegale, capricciosa, ingiustissima.

Della divisione a metà

Il vedere 43 pagar quanto pagano 282 Università, farebbe credere che il numero fosse uguagliato dal po-

tere. No. Le 43 demaniali hanno 9 milioni di beni e 400 mila anime; e le 282 baronali han 13 milioni di beni e 800 mila anime.

Il Deputato ecclesiastico confessa che lo sbilancio è enorme, e il divario è di gran considerazione. Il Deputato difensore del demanio sostiene che il demanio ha torto; anche in questo i due deputati si contraddicono.

Dice il secondo che la nazione ha stabilito il partaggio per metà da tre secoli. La diuturnità non minora ma accresce la bruttezza di un disordine conosciuto inescusabile. Tutte le umane istituzioni han bisogno di tempo in tempo di esser ritoccate; più le più antiche. Non osta la prescrizione al diritto pubblico, alla salute del popolo.

Ma tre secoli fa la divisione era giusta perchè i bracci eran uguali. Son da osservare le leggi del Regno attentissime a non farli sbilanciare. Federigo ordinò che gli ecclesiastici vendessero i beni al braccio donde gli avevano avuti¹. Il Re Giacomo vietò l'alienazione del demanio², ed alienato, il Re Martino ne fece la reintegra³. I feudi del demanio prestavano il servizio col demanio non co' baroni⁴. I chiesastici pe' beni di chierisia col braccio ecclesiastico e pe' patrimoniali contribuivano colle Università⁵.

Rilasciata questa disciplina venne il tempo della sproporzione. Nel 1570, per ripararla si aggregarono Università demaniali alle baronali. Nel 1588 la Deputazione fece lo stesso, perchè il demanio superava in ricchezze il braccio baronale. Questo rabesco non mai si è fatto in favor del demanio, ch'è da gran tempo decresciuto assaissimo. La maggior ricchezza delle baronali Università innegabile, e al Deputato si fa sostenere ch'è giusta la divisione a metà.

¹ Cap. 24, Reg. Feder. — ² Cap. 9, Reg. Jacob.

³ Cap. 2, Reg. Martini.

⁴ Cap. 27, Reg. Fed., cap. 54, Reg. Mart., cap. 6, Reg. Petr. II.

⁵ Cap. 510, Reg. Alph., e 27, Reg. Fed.

Per mancanza di ragion migliore si allega l'acquiescenza del braccio. Ma qui non si tratta del passato quando il potere ha soffocato il giusto. Finalmente questo braccio nel 82 chiese nelle forme una nuova numerazione e catasto per uguagliarsi la distribuzione. Però il Deputato avverte che si chiese *a tenor de' Capitoli del Regno*, e spiega che questo importi *secondo l'antica, usata, attual disciplina*.

Questa interpretazione distrugge la dimanda. Potea il demanio non farla se volea stare all'*attual disciplina*. Ma qual Capitolo del Regno prescrive che il demanio paghi più del braccio baronale! Non è lecito il cavillare; ma molto meno lo è per insultarne la ragione altrui.

Soggiugne che per soddisfare i 9 donativi che novera, si accordò a' Comuni d'imporre gabelle, che nel demanio sono le medesime in maggiore prosperità, perchè i beni non allibrati minorano il peso al braccio, e la maggior frequenza della gente le fa più fruttifere.

Nessun de' Parlamenti, da' quali hanno origine i nove donativi cennati, mentova gabelle, tranne quello della Cavalleria. Si vuol equivocar colle gabelle civiche. Ma queste si risolvono dal particolar Consiglio delle Università, non da' Parlamenti generali, e si approvano dal Patrimonio. Nè tutte le Università vivono a gabelle.

Se i beni non allibrati giovassero, come nuocciono sicuramente assaissimo alle Università, chi ha detto allo scrittore del foglio che sono tutti nel braccio demaniale? Anzi sono quasi tutti nel baronale, dove i baroni posseggono i feudi e gl'immensi allodii. Ma il giovamento è un paralogismo de' più assurdi. Se ciocchè devono i beni non allibrati non lo pagasse alcuno, sarebbe un bene del Comune, che gli ha: ma dovendolo pagare altre comunità è una desolazione pel Regno, come ogni altra esenzione.

Ad ascoltare questo folliculario il braccio demaniale è la terra della buona ventura: territorio esteso, commercio fiorito, frequenza di forestieri, ricchezza di cit-

tadini. A udire la Giunta de' Presidenti e Consultore nel 46: *quasi tutte le Università demaniali son ridotte in istato molto miserabile per mancanza degli abitanti, che altrove in terre baronali si sono portati a vivere*. Nella numerazione del 48 questo braccio si trovò cresciuto a spese del demanio in 147 paesi dippiù. Il Parlamento del 41 deplorò ugualmente questa desolazione: il Patrimonio nel 59 disse *le Università impossibilitate*. Da quella in poi la miseria non è minorata. Dunque siamo qui ad imposturar di proposito.

In fatti smentisce tutta l'assertiva del foglio un fatto solo. Nel 82, simile ad altri anni precedenti, il braccio baronale ha raccolto più del demaniale 280,549 salme di grano, e 102,460 salme di civaie. Dunque nel baronale più terreno, più uomini, più commercio, più forestieri, più ricchezza che nel demaniale. Ecco manifestissima l'ingiustizia della divisione a metà de' dieci donativi.

Delle mani-morte

Alle geminate doglianze di 4 Parlamenti per l'esenzione da' pubblici pesi delle troppo arricchite mani-morte, ed all'istanze di una numerazione ed estimo¹ S. M. C. ai 26 settembre 1739 la ordinò senza eccezione di persona, e tra gli altri degli ecclesiastici:

Nel 41 si conchiuse un donativo straordinario. Il braccio ecclesiastico dissentì dalla maniera proposta per ripartirlo. Si risolvette specialmente l'istanza de' baroni per la esecuzione dell'ordine del 39^a. Il Re prescrisse la ripartizione del donativo, e riserbò la provvidenza sul resto veduta la nuova numerazione e i riveli, che doveano servire *de fondamento a la justa ripartitione de los pesos*.

Il Vicerè chiese parere dalla Giunta de' Presidenti e Consultore co'due fiscali e il giudice di Monarchia sul

¹ Tom. 2, Parl. f. 174, 193, 264. — ² Tom. 2, Parl. f. 268.

come la numerazione e il rivelo dovesse farsi, ed intorno agli allodiali de' baroni e de' prelati.

Unanimamente opinarono che tutto da tutti si rivelasse, e che si sottogettasse a' pubblici pesi tuttociò, che i baroni ed i prelati possedeano, oltre i feudi ed i beni di regio patronato.

Con altra Consulta, esaminando il peso che dovean subire i rivelandi beni de' chiesastici, i votanti si divisero. I presidenti dissero che i chiesastici erano per diritto in Sicilia tenuti alle gabelle imposte per la soddisfazione de' donativi; ma che ostava il quasi possesso centenario di nulla pagare. Proposero espedienti per evitar gli abusi dell'esenzione.

Singolare fu il voto del giudice di Monarchia sulle vecchie massime, che l'istessa Corte di Roma non fa più oggi valere nel suo Stato.

I fiscali e il Consultore sostennero che gli ecclesiastici eran tenuti a tutt'i donativi, che avevano ai medesimi consentito come compresi nel braccio ecclesiastico; che anticamente i loro beni erano allibrati, nè per disciplina del Regno si era mai accordata loro esenzione.

Intanto il Parlamento del 46 rinnovò la supplica per la numerazione e il rivelo, come si era fatto nel 41. Il Re rispose: si esegua l'ordinato nel 39: alle persone da intervenire al rivelo ed all'estimo si aggiunga il Proconservatore: per la numerazione si chieda lo stato delle anime dai Parrochi e dai Vescovi: gli allodiali de' baroni si descrivano, e sottogettino come i beni di ogni altro particolare; e i beni privati e patrimoniali de' prelati parlamentarii contribuiscano ai donativi straordinarii.

In adempimento di ciò si chiesero ed ottennero i riveli de' beni delle mani-morte, ma non si allibrarono affatto. Tuttavia il foglio di questa materia scrive che trasgressione sì sconcia fa il *vantaggio* delle Università, perchè i beni, dice, non allibrati pagano le gabelle. Le

Università non son gravate che per gli allibrati. Dunque il pagamento di quelli che non lo sono è un vantaggio de' Comuni.

È forse la quarta volta che torna ad esame questo paralogismo vergognoso per chiunque non abbia rinunciato al senso comune. Par che l'autore scriva pe' Trogloditi. A poco a poco.

Il Re avea ordinato. La Deputazione non obbedì. È rea di trasgressione. Chi sostiene che fece bene è un temerario.

Le gabelle civiche le paga non il prodotto de' fondi ma chi consuma. Le gabelle non crescono, nè scemano, perchè i beni siano o non siano allibrati; dunque il pagamento delle gabelle non può escludere i beni dall'allibramento.

La Deputazione carica alle Università il pubblico peso a proporzione de' beni allibrati. L'escludere dall'allibramento alcuni fondi è dunque una oppressione per i fondi inclusi: entimema che convincerebbe la stupidità. Ma si faccia più sensibile ancora.

Due Comuni uguali di averi ed uomini hanno a pagar 1000 a proporzion degli averi; dunque 500 per ciascheduno. Ma il primo occulta la metà de' suoi averi; la Deputazione gli carica 250. Dunque il secondo pagherà 750.

I due Comuni han messo gabelle per pagare il rispettivo loro debito. Quello che dee 250 ha imposto un grano sulla pasta. L'altro che dee 750 è stato costretto imporcì tre grana.

La gravezza del vivere ha fatto fuggire i cittadini dalla seconda Università. Quindi, consumandosi meno di pasta, le tre grana d'imposizione non rendono più il 750 di peso. Dunque un'altra gabella sulla carne. Ma più crescendo le gabelle più mancano i cittadini, dunque nuove gabelle perchè 750 si hanno a pagare. A capo di poche generazioni l'Università è desertata, ammiserita, estinta. Questo è avvenuto e sta per avvenire alle Uni-

versità demaniali della Sicilia. È sceleraggine di sangue freddo, chi non lo vede? Al Deputato si fa caratterizzare per vantaggio! Così si perde il rispetto all'altrui ragione.

È vero che l'Università, ricca di beni non allibrati, arricchisce anche più con questo metodo, ma a spese dell'altre, e della giustizia. Così le baronali son cresciute col raccogliere gli emigranti oppressi delle demaniali, e colla buona ventura d'avere specialmente i grandi non allibrati allodii de'baroni nel distretto loro.

Si replica che tal sistema fu approvato da S. M.; conviene ripetere che al Sovrano non mai fu nota l'esenzione de'beni delle mani-morte dall'allibramento, tanto vero che nel 73 chiese di voler sapere il meccanismo della ripartizione.

All'incontro discreditate le antiche contese d'immunità reale e personale, i chiesastici (tranne le franchigie ben laute accordate loro) debbono pagare come gli altri cittadini. Confessa il Deputato che i loro beni pagano le gabelle: questo prova che debbano allibrarsi. Anticamente non rivelavano nè pagavano; oggi pagano e non rivelano per impedire la giusta ripartizione dei pubblici pesi. Ma se pagano non possono opporsi all'allibramento.

Dall'essersi dimandato, se vi era ostacolo che i beni delle mani-morte si trassero nel nuovo ripartimento, si piglia nel foglio a spargere altre tenebre e dubbii. Scrive che per tassa si pagano i donativi straordinarii: che a voler per tassa far pagar gli ordinarii sarebbe un abolir le gabelle, che ora sussistono: che queste sono ipotecate o vendute dalle Università, e il volerle dismettere sconterebbe il Regno.

I donativi ordinarii si ripartiscono sulla tassa della bonatenenza de'beni allibrati. Questa tassa pe'laici non abolisce le gabelle, nemmeno le abolirà per gli ecclesiastici.

Le gabelle s'impongono dalle Università per soddisfare i pesi addossati loro. Ma questo ha che fare con la ripartizione generale de'pesi quanto la Luna co'gran-ghi. Il Deputato vuol giustificare il ripartimento col modo di vivere delle Università. Tutto all'opposto. Il modo di vivere si dee proporzionare al peso del ripartimento. Riformata l'erronea maniera di ripartire, che ora fa la Deputazione, si saprà la giusta rata, che dee pagare ogni Università; ed ogni Università penserà al come soddisfarla o con molte, o poche gabelle, o con nessuna.

Forse non sarebbe pernicioso quanto si smaltisce, l'abolir le gabelle ma di utile assai. Se non quanto nè questo è il tempo da parlarne, nè è cura della Deputazione ma del Patrimonio. Quando, dopo il più giusto general ripartimento, l'Università voglia abolire le gabelle e viver con tassa reale, i gran proprietari ora esenti, ricorrono al Tribunale, e sarà loro fatta giustizia.

De' donativi straordinarii

Differiscono dagli ordinarii nel nome. Gli uni e gli altri sono contribuzioni per lo mantenimento dello Stato. Tuttavia diversissimamente si ratizzano. Ora si accresce, ora si minora il numero de'contribuenti. La rata del contributo degl'individui in ciascun ceto patisce le medesime fasi. Tutto è arbitrio.

Il Deputato per giustificarla dice: Presiede al ripartimento la cura e la vigilanza della nazione, si han presenti le tasse precedute, le grazie che si ottengono, le circostanze de'contribuenti. Regole sì poco definite, suscettibili di una infinità di riguardi, contengono appunto la confessione e la causa del disordine.

Al baronaggio, che nulla paga per gli ordinarii, la cura e la vigilanza della nazione non fa pagar che la setta pe'straordinarii donativi. Ma non mai ha curato di vedere che possiede forse tre quarti del Regno. Ha vi-

gilato però a minorar anche questa sesta. I semplici titolati, che dovrebbero contribuire co' cittadini, si fan contribuire co' possessori de' feudi. I feudi delle città demaniali contro alla legge di Federigo¹; si fan contribuire co' baroni. Così la sesta scema a decima.

Per alleviar le Università si son fatte più classi di contribuenti. Questo può essersi fatto per illudere le Università. Le Università si hanno a misurare co' baroni e co' prelati, non colle classi de' proprii cittadini. Quel che i baroni e prelati pagano minora ciocchè dovrebbero le Università. Ciocchè i cittadini divisi in molte classi pagano lo paga l'Università. Questo importa che per un medesimo donativo l'Università contribuisce una parte come Università, un'altra come *trafficante*, un'altra come *cambista*, un'altra come *persona facoltosa etc.* Questa moltiplicazione di ceti non fa che occultare il poco, che pagano i potenti, e caricar tutto ai Comuni.

Ne' due donativi straordinarii del '54 la cura e vigilanza della nazione tanto fa pagare a' baroni quanto ai prelati; eppure i baroni posseggono forse il doppio, nulla pagano per gli ordinarii, fan minorare da' titolati la rata loro ne' straordinarii, tassano anche il Fisco per ciò che ha incamerato², e fan pagare co' baroni regnicoli i feudatarii forestieri. Più.

La tassa degli *esteri* ne' due donativi è di un 25, con quella degli altri donativi arriverà a un 40 per cento. Non solo è esorbitante per gli esteri, ma lesiva pel Fisco. In caso di *valimento* esigerà tanto meno.

Per uno de' due donativi si erano esentate non meno che 153 Università. A' reclami delle gravate ed a Consulta del Patrimonio il Vicerè ordinò la riforma del disordine. La Deputazione si oppose, perchè le Università dovean pagare da' *sopravvanzi*. La Giunta de' Presidenti e Consultore trovò falsa questa ragione, e il Deputato

¹ Cap. 27. — ² Parlam. 30 marzo 1754.

ecclesiastico ha scritto come notorio che questi sopravvanzi se gli appropriano i baroni. Il Vicerè prescrisse più giusto ripartimento. La Deputazione non obbedì. Replicò rappresentanze. Venne ordinata una interina riforma per toglier poi radicalmente il disordine nella nuova numerazione. Si pubblicò la numerazione, e il disordine sussiste ancora. La sola ripartizione di tali due donativi è un capo d'opera della *cura e vigilanza* della nazione. Innanzi.

Si risolve nel '78 il donativo delle strade, utili ai possessori de' fondi e specialmente ai baroni. Ma si tassarono anche i bonatenenti non abitanti, che non camminano per la Sicilia. Per vedere tutta l'esorbitanza della tassa eccone due partite. D. Filippo Nummo Portoghese per 200 once, che n'*esige*, paga annue once 10. Il Duca di Misilmeri per lo Stato che vi *possiede* once 1. Più.

Per uno dei donativi del '54 tolte le rate dei prelati, de' baroni e di Palermo, il resto si ripartisce sulle Università indistintamente. Per quello delle strade dalle Università si cacciano altri ceti, e si fan contribuire separatamente. Chi può assegnar ragione soddisfacente di tanta istanza.

Questi disordini son più chiari coll'esame delle ragioni, che si allegano per giustificarli. Nella ripartizione si dice: si ha presente *la più vicina numerazione*. Dunque sarà giusta la tassa d'oggi, perchè regolata coll'estimo del '48: quanti poveri son divenuti ricchi, quanti ricchi ammiseriti.

Pe' baroni si ha presente la *ragionata* disposta dal Patrimonio. È una nota de' feudi con le somme che a ciascuno si attribuisce. L'origine non è nota, tanto rimonta indietro. Ecco perchè pagano due terzi meno del giusto. All'incontro gli allodii de' privati si liquidano quando debbon tassarsi; pe' feudi s'attende la tassa de' tempi della ghianda.

Pe' prelati si attende un coacervo decennale del 1730 formato su i loro riveli, dedotte le pensioni, i benefici piccioli, i magni de' Cardinali, ed agevolati gl'immensi beni de' Cassinesi. Se oggi, ch'è abolito l'indulto pontificio si tassassero, si triplicherebbe l'importo.

Per tassar infine i negozianti la Deputazione s'informa da' *sensali*. Oh la cura e la vigilanza della nazione!

Si han presenti le *grazie* che si ottengono. Se i donativi dovessero pagarli quei, che godon delle grazie, i baroni ne pagherebbon quattro quinti. Forse non vi è Parlamento, in cui non siasi accordata una grazia quasi sempre in favor loro.

Che il Reggente dovesse essere un barone la Corte di Vienna non volle accordarlo; accordò il Re Cattolico che lo fosse il Presidente della Giunta. Eppure questo barone lo pagan per metà le Università demaniali e Palermo, e per l'altra metà i baroni e Università baronali. I baroni godono tutta la grazia, e pagano un quarto.

Il donativo del 54 ha data situazione a tanti nobili ufficiali de' reggimenti di Sicilia, e pure si paga, come si è veduto, il meno possibile da' baroni. Ma numerar tutte le grazie baronali sarebbe opera interminabile.

Si han presenti le *circostanze de' contribuenti*. Se questo fosse vero non avremmo che l'arbitrio, l'incostanza delle tasse. Ma, anche andando così tentone, potrebbe darsi nel giusto. Fatto è che può sospettarsi non si voglia mantenere l'arbitraria maniera, non per trovar il giusto ma l'utile de' tassatori. Ne fa pruova lo stato attuale.

In fine si dice che i donativi straordinarii non possono con fissa regola ripartirsi; che una nuova gabella potrebbe perpetuarsi; le cause del donativo possono esser varie come le circostanze de' contribuenti.

Il Governo ha proposto di ratizzarsi i donativi per *aes et libram*, non di mettersi nuove gabelle. Del ripartimento non della maniera di pagar i donativi si tratta.

Nè tutti gli ordinarii si pagano con gabelle, nè tutti i straordinarii con tassa. Ogni Università fa come gli torna meglio; ma che ha a far questo col ripartimento?

Se la causa del donativo è perpetua, la gabella imposta per pagarlo si perpetuerà. Ove sia temporaria, la gabella o la tassa si estingue col donativo. Se l'Università vende la gabella, il frutto della tassa reale pagherà il creditore.

Ma le cause degli attuali donativi straordinarii sono perpetue (tranne l'ultimo); le conferme ripetute l'hanno fatti ordinarii; tutti sono diretti alla conservazione dello Stato, e si va questionando del modo di ripartire gli uni diversamente dagli altri?

Ora si tratta di vedere se i donativi straordinarii è meglio ripartirli ad *ratam bonorum*, o pure arbitrariamente senza regola certa a capriccio.

Del surrogato pel tabacco

Nel 1677 si stabilì un donativo di scudi 200 mila. Si ratizzò fra diversi ceti; e la rata de' baroni fu di 20 mila. Nel 1680 di tale donativo si ripartiron soli scudi 150 mila, sicchè scemò la rata de' contribuenti. Quella dei baroni fu di 15 mila. Per gli altri 50 mila si creò, e si dette alla Corte *in solutum* il diritto proibitivo del *tabacco*, a patto che l'aumento o decrescimento del dazio fosse a di lei profitto o danno.

Abolita la proibitiva si dovea rimpiazzare la sua rendita d'onze 102, 58. Il Patrimonio ripartisce così: a Palermo onze 38,915: regolando tutto a tenor del consumo, che a tempo della privativa ciascuna città faceva di tabacco.

Da questa storia deriva I. Che questo è un peso derivante da un donativo, e si ha da ripartire come gli altri. II. Che nel donativo, cui è succeduto, contribuivano tutti, e tutti devon pagar il surrogato. III. Ch'è

ingiusto gravarne le sole Università. È più ingiusta la rata attribuita a due bracci ed a Palermo.

Se il peso si volea personale dovea ripartirsi a numero d'anime; se reale a rata de'beni. La norma del consumo, che si faceva del tabacco è delle più erronee. La più o meno vantaggiosa situazione delle botteghe, l'industria de'venditori, la frequenza de'forestieri, la qualità de'generi fa che il consumo non sia giusta norma.

Nel villaggio de'*Ficarazzi* vicino Palermo la bottega del tabacco rendea 200 once, e 200 once si sono caricate alla povera Università, che non consuma tanto di pane in un anno.

A Palermo quando per la solita decima non gli sarebbe toccato di pagare che once 10 mila, gliene caricano 38, 915: alle Università demaniali più povere e meno popolate delle baronali si carica tanto di più. Tutti gli altri, che contribuivano nel donativo, cui si è sostituito un tal peso, si sono esentati. È fatalità del Regno che tutto in questa materia debba esser arbitrario e ingiusto.

Conclusione

Ogni ordine di cittadini è tenuto a pubblici pesi, com'è tenuto alla propria conservazione: legge di Sicilia, come di tutt'i Regni, di tutte le società. Tutti gl'individui di ciascun ordine devon portar pesi uguali alle proprie forze. Colui, che in parte o in tutto se ne sottrae, è un ingiusto. Il moderatore della Repubblica non dee tollerare una pubblica ingiustizia.

Quando in Sicilia i bracci erano uguali tutto era giusto, eppure la ripartizione si faceva colla vigilanza dei ministri fiscali. Oggi che la sproporzione tra essi è grave le rate de'contribuenti sono ingiuste.

Per togliere le parzialità, e soffocar i riclamori ha il Vicerè proposto di unirsi tutt'i pesi, e ripartirsi a proporzione de'beni.

Si giusto intendimento è stato contraddetto. Il Deputato però inteso a dipingere onesto il presente sistema, ch'esenta i ricchi e opprime i poveri, non ha saputo proporre espediente migliore.

Niente assi a fare di nuovo fuori del togliersi l'ingiustizia. Ogni peso, che non è donativo, dee rimaner com'è. Il censimento che ora si fa seguirà a farsi: ma tutt'i beni vi si hanno a descrivere, de'baroni, de'prelati, delle mani-morte, de'cittadini palermitani, delle Università ecc.

Colle medesime istruzioni si eseguirà, ma i mobili che nulla rendono non debbono gravarsi, ma il rivelo dee farsi dove si *possiede* non dove si *abita*. Gl'infiniti piccioli non prevedibili son da lasciare alla religiosità del magistrato esecutore.

Questo progetto disgraverà i Comuni a proporzione dell'enormità de'beni ora immuni. Farà esiger al Fisco le quote, che ora perde per la miseria di certe Università.

Ho detto altrove dovere la decima di Palermo esser del totale non del reliquato. Ma è da disgravarsi dell'eccessivo peso pel tabacco: così la regia dogana sarà discaricata anche del tarì ad oncia impostavi per questo.

Il ben pubblico, il servizio del Re ha mosso la rettitudine di questi sensi: *magna consolatio est, etiamsi secus evenerit, se juste recteque sensisse.*